

Leonardo Benvenuto

**PROBLEMI GIURIDICI DEL REGOLAMENTO
2019/815**

Milano 5 febbraio 2020

INTRODUZIONE

- La direttiva 2013/50/UE ha modificato la disciplina sulla relazione finanziaria annuale contenuta nella direttiva 2004/109 c.d. Transparency (art. 4) prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il complesso dei documenti che compone la RFA debba essere predisposto in un formato elettronico unico di comunicazione
- Il Regolamento delegato Commissione europea 2019/815 ha imposto l'obbligo di redigere le relazioni finanziarie annuali nel formato XHTML, marcando alcune informazioni del bilancio consolidato IFRS con le specifiche Inline XBRL
- La RFA deve essere messa a disposizione del pubblico (art. 154-ter TUF) entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
- Il nostro ordinamento già contempla un obbligo di deposito dei bilanci d'esercizio e degli altri atti presso il RI in formato elaborabile (art. 37, comma 21-bis, d. l. 223/2006)
- Obbligo di depositare il bilancio in formato elaborabile secondo specifiche XBRL italiane. Riguarda tutte le società tranne: a) le società quotate, b) le società IFRS adopter, c) le società controllate e quelle incluse nel consolidato (DPCM 10/12/2008)

IL RUOLO DELLA MARCATURA NELLA PREPARAZIONE DEL CONSOLIDATO

- Il processo di marcatura del consolidato è una formalità che integra il processo di formazione del documento oppure si tratta di una mera modalità di esposizione del documento che si colloca a valle del perfezionamento dell'atto come forma di comunicazione al mercato?
- Il problema non riguarda in senso sostanziale la pubblicazione nel linguaggio XHTML (che è una mera forma di visualizzazione informatica) ma la marcatura con la tassonomia nel linguaggio XBRL che collega le voci con l'etichetta che li descrive
- Per ESMA le RFA redatte secondo Regolamento 2019/85 sono le uniche aventi valore legale ai fini Transparency e per uffici della Commissione i requisiti del Regolamento devono essere considerati all'interno degli obblighi di legge il cui rispetto è oggetto di attestazione in sede di revisione
- Valore legale ai fini Transparency (non in generale) e giudizio di revisione non sulla rappresentazione veritiera e corretta ma sul rispetto degli obblighi di legge

IL RUOLO DELLA MARCATURA NELLA PREPARAZIONE DEL CONSOLIDATO

- Argomenti contrari a considerare marcatura come forma informatica necessaria ai fini di validità generale dell'atto
- La direttiva Transparency è una direttiva sulla trasparenza al mercato. Non è diretta ad imporre forme giuridiche per la validità dei documenti ma a realizzare una certa modalità di esposizione dei dati informativi idonea a favorire comunicazione dati
- Mancata armonizzazione formalità di deposito RI (formato elettronico unico dovrebbe essere ammissibile non solo invito ad accettare)
- Secondo CEAOB è possibile inserire il giudizio in una sezione separata della relazione di revisione o in una relazione apposita
- Esperienza USA: il documento in formato XBRL è una forma di presentazione aggiuntiva rispetto al documento ufficiale rappresentato dal Form 20-F in formato HTML
- Conclusione: può essere considerata anche forma di presentazione del documento ai fini degli obblighi di trasparenza al mercato

IL RUOLO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E DELL'ASSEMBLEA

- Processo di approvazione e controllo dipende dalla natura della marcatura
- Se la marcatura XBRL completa il processo di formazione del consolidato, segue il processo di formazione del consolidato
- Il cda dovrebbe approvare un consolidato compreso della marcatura. Tale potere di approvazione non sarebbe suscettibile di delega. Il bilancio nella forma marcata XBRL è quello da presentare in assemblea
- Se la marcatura è una formalità necessaria ma successiva al perfezionamento dell'atto, il ruolo degli organi amministrativi è da costruire secondo i principi art. 7 direttiva Transparency (responsabilità per informazioni compete a emittente o ai suoi organi amministrazione, direzione e controllo)
- Possibili varie soluzioni per quanto riguarda il processo di predisposizione: compito cda delegabile, compito AD, compito dirigente preposto, combinazioni di organi
- Responsabilità degli amministratori secondo la procedura prevista e il ruolo concretamente svolto
- In assemblea è presentata una versione cartacea (che non contiene marcature)

IL RUOLO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E DI DIREZIONE

- Ruolo dell'organo di controllo non dipende da natura dell'attività di marcatura ma sulla base dei principi generali art. 149 TUF (osservanza legge; rispetto principi corretta amministrazione; adeguatezza sistema organizzativo, amministrativo e contabile) e in coerenza sistematica (non sovrapposizione) con i compiti del revisore legale
- Se spetta al revisore il ruolo di verifica del documento pubblicato al Regolamento 2019/815, il collegio sindacale dovrebbe svolgere un ruolo di vigilanza di tipo sintetico su processi e strutture che presiedono al processo di marcatura
- Ruolo dirigente preposto: nell'ambito del compito di predisporre le procedure per la pubblicazione dei bilanci (esercizio e consolidato) rientrano anche le procedure di produzione delle marcature. Si tratta di compiti che possono essere anche successivi al perfezionamento dell'atto ma sono necessari per la pubblicazione del documento al mercato (non rileva natura marcatura)
- Problema contenuto dell'attestazione ex 154-bis, comma 5, TUF

IMPATTO SULLA DISCIPLINA NAZIONALE

- Il nostro ordinamento prevede obbligo di redigere bilancio esercizio società quotate secondo IFRS e facoltà per altre società di redigere consolidato ed esercizio in IFRS (d. lgs. 38/2005)
- *Deposito RI dei bilanci di società quotate*
- Scelta su quale sia il formato di deposito dei bilanci presso il RI
- Coerenza con disciplina Transparency
- *Marcatura del bilancio d'esercizio nelle quotate*
- Estensione o meno della marcatura anche al bilancio d'esercizio secondo le modalità Regolamento 2019/815 ai fini Transparency e/o ai fini deposito RI. Problema poste specifiche bilancio d'esercizio (poste di netto)
- *Deposito RI dei bilanci imprese IAS adopter*
- Soluzione coerente con sistema quotate. Rilascio di una tassonomia di riferimento
- *Deposito RI dei bilanci società OIC adopter*
- Sistema attuale schema rigido. Armonizzazione con principi europei